

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

*DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO SERVIZIO 10°
SANITÀ VETERINARIA*

**Autorizzazione Sanitaria dell'impianto di Acquacoltura della Ditta Ittica Siciliana di
Arturo Mannino sita nel Comune di Aci Catena (CT)**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;

VISTE le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i., che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i. sull'igiene di prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i. che stabilisce norme specifiche sull'igiene di prodotti di origine animale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i. che stabilisce le norme particolareggiate per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i. relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTO il Decreto Legislativo n.193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari, che all'articolo 2 stabilisce che le autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti CE 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 sono il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze;

VISTO il Decreto Legislativo n.148 del 4 agosto 2008 di attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alla specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie;

VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 concernente norme per la riorganizzazione dei

Dipartimenti regionali, ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione;

VISTA la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

VISTO il Decreto ministeriale dell'8 luglio 2010 recante *“Disposizioni per la gestione dell'anagrafe delle imprese di acquacoltura”*;

VISTO il D.D.G. del Dipartimento A.S.O.E. dell'Assessorato della Salute n.01094 del 14 giugno 2011 con il quale è stato adottato l'Accordo sancito in data 29 aprile 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo a *“Linee guida applicative del regolamento 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari”*;

VISTO il Decreto ministeriale del 3 agosto 2011 recante *“Disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell'articolo n.6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148”*;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per la salute n. 0477/13 del 13 marzo 2013 con il quale sono stati adottati: l'Accordo Stato-Regioni del 17 dicembre 2009 recante *“Linee guida applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale”* e, in particolare, l'Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 recante *“Linee guida per il funzionamento e il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e delle Aziende Sanitarie Locali in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria”*;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 contenente il *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 delle leggi 13 agosto 2010, n. 136”* e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 643/Area 1/S.G. del 29 novembre 2017 recante *“Costituzione del Governo della Regione Siciliana”*;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 712 del 16 febbraio 2018 con il quale in esecuzione della delibera della Giunta Regionale di Governo, n. 63 del 13 febbraio 2018, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale della Salute;

VISTA la nota n. 112940 del 13 ottobre 2017 con la quale l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania ha trasmesso l'istanza della ditta *“Ittica Siciliana di Arturo Mannino”* con sede in via Eremo Sant'Anna 22, nel comune Aci Catena (CT) tendente ad ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2008 per l'attivazione di un impianto di acquacoltura individuato con le coordinate geografiche latitudine 37.58728 longitudine 15.13360;

VISTA la richiesta di integrazioni inoltrata da questo Dipartimento con la nota prot. n. 90151 del 28 novembre 2017;

VISTE le integrazioni successivamente trasmesse dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania con nota n 2611 del 9 gennaio 2018;

VISTA in particolare la comunicazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia circa la non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione sanitaria reso dal Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania con nota prot. 2611 del 9 gennaio 2018;

VISTA l'interrogazione effettuata sulla anagrafe delle imprese di acquacoltura;

RITENUTO di dovere accordare, in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2008, l'autorizzazione sanitaria richiamata dall'articolo 4 dello stesso decreto legislativo,

DECRETA

Articolo 1

Per i motivi di cui in premessa e ai fini igienico-sanitari, fatti salvi eventuali diritti di terzi e il possesso di altre licenze o autorizzazioni che per disposizioni normative dovessero altresì essere conseguite, la ditta "Ittica Siciliana" di Arturo Mannino (P. IVA: 05423880870) con sede nel Comune di Aci Catena (CT) già iscritta nel sistema anagrafico delle imprese di acquacoltura con il codice **003CT173** è autorizzata ad attivare un impianto di acquacoltura, *nel comune di Aci Catena (CT), individuato* con le coordinate geografiche latitudine 37.58728 e longitudine 15.13360;

Articolo 2

L'impresa titolare dell'impianto dovrà garantire il pieno rispetto della legislazione vigente, ivi compresa quella in materia di tutela del benessere degli animali, in tutte le fasi della catena produttiva verificando che tali disposizioni siano soddisfatte.

All'atto dell'avvio della attività produttiva l'impianto dovrà adottare, se previsto, un piano di autocontrollo aziendale basato sull'analisi dei rischi condotta secondo i principi dell'HACCP, o il prescritto manuale di buone pratiche.

Lo smaltimento dei rifiuti e degli scarti, lo scarico dei reflui prodotti presso l'allevamento, le eventuali emissioni in atmosfera, l'approvvigionamento idropotabile, nonché le eventuali attività e procedure di autocontrollo, dovranno avvenire nel pieno e rigoroso rispetto delle normative vigenti.

L'impianto è tenuto ad operare entro i limiti di produzione eventualmente fissati dalle disposizioni in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento.

Sono fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi e infortuni e le disposizioni concernenti l'igiene e la sicurezza sui luoghi lavoro.

Articolo 3

L'efficacia del presente atto di autorizzazione resta subordinata alla validità delle autorizzazioni permanenti o temporanee possedute dalla impresa titolare dell'autorizzazione.

Articolo 4

I controlli ufficiali da effettuarsi presso l'impianto a cura del Dipartimento di prevenzione della competente Azienda Sanitaria Provinciale di Catania e le eventuali operazioni di bollatura sanitaria e marchiatura di identificazione dei prodotti dovranno avvenire in conformità con quanto previsto dai Regolamenti citati in premessa.

Articolo 5

Il presente decreto viene trasmesso al Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania per la notifica alla ditta interessata ed al Comune di Aci Catena.

Lo stesso decreto viene altresì pubblicato sul sito istituzionale di questo Dipartimento.

Palermo, lì 12/03/2018

F.to

Il Dirigente Generale

(Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti)

Il Dirigente del Servizio
(A. Virga)